

Il curatore agisce contro le banche finanziatrici

L'avventata o imprudente concessione di credito, a fronte di un'altrettanto avventata richiesta, procura un danno diretto e immediato alla società

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [9983/2017](#), fornisce una precisazione cui devono prestare particolare attenzione i professionisti nominati curatori fallimentari.

Si sottolinea, infatti, come sia vero che, in caso di **abusiva concessione di credito**, il curatore fallimentare non possa agire contro la banca finanziatrice per il risarcimento dei danni causati "ai creditori" della società fallita per l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, non potendosi questa azione ritenere "di massa", finalizzata alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di generica garanzia (cfr. Cass. SS.UU. nn. [7029](#), [7030](#) e [7031](#) del 2006); ma diversa è la conclusione nel caso si deduca la responsabilità della banca finanziatrice **"verso il soggetto finanziato"** (la società) per il pregiudizio diretto e immediato causato al patrimonio di questo dall'attività di finanziamento.

L'**azione di massa** – esercitabile dal curatore fallimentare – è connotata dal **carattere indistinto** quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo. Essa, nell'immediato, perviene all'effetto di aumentare la massa attiva, quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno; tende, quindi, direttamente alla reintegrazione del patrimonio del debitore, inteso come sua garanzia generica e comunque esso sarà suddiviso attraverso il riparto. Non appartiene a tale novero di azioni ogni pretesa che richieda l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori. Né vi appartiene ogni azione che, per quanto diffusa possa essere una specifica pretesa, necessiti pur sempre dell'esame di specifici rapporti e del loro svolgimento, non essendo sufficiente ad assicurarne l'eventuale beneficio la mera appartenenza ad un ceto.

L'azione di danno da abusiva concessione di credito non può essere ritenuta azione di massa. Il danno che deriva da siffatta attività andrà, comunque, caso per caso valutato nella sua esistenza e nella sua entità, essendo ben ipotizzabile che creditori che pur hanno diritto di partecipare al riparto **non abbiano titolo** per il risarcimento di cui si tratta, non avendo ricevuto danno dalla continuazione della attività di impresa.

Tali precisazioni sono state fornite delle citate sentenze nn. 7029, 7030 e 7031 del 2006 delle Sezioni Unite della Cassazione. Esse – precisa la decisione ora in commento – sono da confermare. Non è meno vero, tuttavia, che il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'[art. 146](#) del RD 267/1942 ed in correlazione con l'[art. 2393](#) c.c., nei confronti della banca ove le sia contestata la posizione di **terzo responsabile**

solidale del danno cagionato alla fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito (cfr. Cass. n. [13413/2010](#)).

Vale a dire che il curatore è legittimato ad agire quando deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il **pregiudizio diretto e immediato** causato al patrimonio di questo dall'attività di finanziamento, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito. E ciò era proprio quanto accadeva nel caso di specie.

E, quindi, a fronte della fattispecie di cui all'[art. 218](#) del RD 267/1942 – ai sensi del quale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza – è sbagliato ritenere (come, invece, avevano fatto i giudici di merito) che l'attività di "erogazione" del credito non sia **mai di per sé abusiva**.

Al contrario, invece, deve considerarsi indubbio che se il **ricorso** abusivo al credito va oltre i confini dell'accorta gestione imprenditoriale, quanto all'amministratore della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove (come dedotto nella specie) sia accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca; la quale è comunque vincolata ai principi di sana e prudente gestione, valutando il merito di credito in base a informazioni adeguate.

E, quindi, in presenza di una avventata **richiesta** di credito da parte degli amministratori della società che ha perduto interamente il capitale, e dinanzi ad una altrettanto avventata, o comunque imprudente, concessione di credito da parte della banca, il comportamento illecito è concorrente ed è dotato di intrinseca efficacia causale; posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell'emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Questo fatto, conclude la decisione in commento, integra un **danno per la società in sé**, oltre che per i creditori anteriori, e determina – siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti – l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in via solidale (ex [art. 2055](#) c.c.); giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlati alla "mala gestione" degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi tramite l'erogazione di finanziamenti nonostante una condizione economica tale da non giustificarli.